

Assicurazione multirischi per beni strumentali in leasing

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

HDI
ASSICURAZIONI

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Leasing Beni Strumentali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi al Contraente in finanziamento. Assicura inoltre la Responsabilità Civile dell'istituto finanziario di leasing (locatore), nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto di finanziamento, per i danni involontariamente causati a terzi dai beni stessi.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede due diverse sezioni di assicurazione: **Sezione I - Danni alle cose** e **Sezione II - Responsabilità civile verso terzi dell'assicurato**.

Sezione I - Danni alle cose

✓ La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose, descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario da un qualunque evento non espressamente escluso.

Sono previste "Condizioni speciali" sempre operanti. La Compagnia:

- ✓ **CS1 Maggiori costi per trasporti aerei:** risponde dei maggiori costi per: a) trasporti con linee aeree regolari; b) lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei);
- ✓ **CS2 Scioperi, sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi:** risponde dei danni cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- ✓ **CS3 Terrorismo o sabotaggio:** indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✓ **CS4 Guasti meccanici ed elettrici:** indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici ed elettrici;
- ✓ **CS5 Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile:** estende l'assicurazione ai danni agli apparecchi o impianti durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso quello a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Se detti apparecchi o impianti sono trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa o parcheggio pubblico custoditi;
- ✓ **CS6 Alluvione, Inondazione, Allagamento:** è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da alluvione, inondazione, allagamento;
- ✓ **CS7 Terremoto:** è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto

E' possibile ridurre il premio attivando le seguenti "Condizioni limitative". La Compagnia risponde solo dei danni causati da:

- ✓ **CL 1 Garanzia limitata - A:** incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, furto e rapina;
- ✓ **CL 2 Garanzia limitata - B:** incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta;
- ✓ **CL 3 Garanzia limitata - C:** incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi dell'assicurato

✓ La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato sino a concorrenza del massimale indicato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla proprietà dalle cose assicurate date in locazione al Contraente



Che cosa non è assicurato?

Sezione I - Danni alle cose

La Compagnia non indennizza i beni strumentali

- ✗ posti in baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tendo e/o tenso - strutture;
- ✗ posti in fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati;
- ✗ posti all'aperto;
- ✗ riposti in fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi dell'assicurato.

Non sono considerati terzi:

- ✗ il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- ✗ le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione I - Danni alle cose

Sono esclusi i danni:

- ! verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare biologica e chimica;
- ! indiretti da qualsiasi causa originati;
- ! da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ! causati da guasti meccanici ed elettrici;
- ! a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ! causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- ! causati con dolo dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ! dovuti a frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- ! verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;

- ! verificarsi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, maremoto o eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, franamento e/o cedimento del terreno, valanghe e/o slavine, variazione delle falde freatiche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore;
- ! causati da virus informatici;
- ! a natanti e cose su di essi installate;
- ! ad aeromobili e cose su di essi installate;
- ! ad autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché attrezzature di vario;
- ! a macchinario ed attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria;
- ! a cose utilizzate per scopi promozionali;
- ! da maggiori costi per trasporti aerei per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
- ! a radiotelefoni, telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere;
- ! a distributori automatici all'aperto, apparecchiature cambiamonete, macchine per il gioco telematico quali slot machines e simili;
- ! ai beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali.

Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per i danni che avvengano nel il territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio può essere effettuato in unica soluzione per tutta la durata del contratto o in forma annuale. L'importo del premio da pagare varia in funzione dei beni da assicurare e dalle somme e massimali di copertura richiesti.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il contratto non prevede il meccanismo di indicizzazione del premio lasciando invariate somme assicurate, massimali e premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza o, comunque, al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.



Come posso disdire la polizza?

Cessazione dell'assicurazione

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza.

Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative. In alternativa la Società, su richiesta dell'Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni; HDI rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Facoltà di recesso da specifiche garanzie

Limitatamente alle garanzie "Sommosse, tumulti popolari e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi", "Terrorismo e sabotaggio", "Alluvioni, inondazioni, allagamenti" e "Terremoto", quando assicurate dal Cliente/Assicurato, le Parti possono recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistri, con preavviso di 30 giorni. Anche in questo caso, HDI rimborsa la parte di premio, non goduta, relativa al periodo di assicurazione non corso.